

Registro Generale n. 477/2023

pubblicata il 20/03/2023

Reg. dello Staff 6 / 2023



**CITTA' DI COSENZA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Staff AVVOCATURA COMUNALE**

---

**Oggetto:** Comune di Cosenza / La Terza Età S.r.l. Semplificata - Procedura di mediazione obbligatoria davanti all'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Cosenza - Impegno e liquidazione

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 477/2023

pubblicata il 20/03/2023

Reg. dello Staff 6 / 2023

## Staff AVVOCATURA COMUNALE

---

AVV. CARMELO TRIULCIO

---

Il Responsabile del Procedimento

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Comune di Cosenza / La Terza Età S.r.l. Semplificata - Procedura di mediazione obbligatoria davanti all'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Cosenza - Impegno e liquidazione

Il F.F. Direttore

Premesso che:

- Con intimazione di licenza per finita locazione ad uso non abitativo e contestuale citazione per la convalida del 18.02.2022, il Comune di Cosenza conveniva in giudizio "La Terza Età S.r.l. Semplificata" al fine di sentire convalidare l'intimata licenza per finita locazione e contestuale condanna della stessa al rilascio dell'unità immobiliare concessa in locazione ovvero, in subordine al fine di sentire pronunciare declaratoria, ex art. 665 c.p.c., di rilascio. Nel contempo, chiedeva, dichiararsi cessato il contratto di locazione per la scadenza, dallo stesso indicata al 31.01.2026 o per la diversa data ritenuta di giustizia con contestuale condanna della convenuta al rilascio, per tale data, dell'immobile locato.

- La causa veniva iscritta a ruolo e contraddistinta con n.681/2022 RGAC ed assegnata alla dr.ssa Assunta Gioia.

- Con comparsa di risposta del 30/06/2022, si costituiva in giudizio la società intimata e, per effetto della proposta opposizione, veniva preclusa la possibilità di procedere alla convalida dello sfratto, in applicazione dell'art.665 c.p.c. a mente del quale "*Se l'intimato compare e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.*" Nel caso in cui, invece, l'opposizione si fonda su prova scritta, la convalida non può essere pronunciata ed occorre dare avvio ad un giudizio ordinario di cognizione nelle forme del rito locatizio, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 del c.p.c..

- All'udienza del 6 marzo 2023, il Tribunale adito, conseguentemente, "*rilevato che deve disporsi la prosecuzione del giudizio nelle forme di cui all'art.447 – bis c.p.c, previo mutamento del rito, ai sensi dell'art.426 c.p.c. (...) tenuto conto, ai fini del rinvio, che la presente controversia resta assoggettata alla mediazione civile*" disponeva il mutamento del rito (...) assegnando alle parti "*il termine di giorni 15 dall'odierna udienza per introdurre il procedimento di mediazione*"

- in data 09/03/2023, è stata proposta "**ISTANZA ON-LINE DI MEDIAZIONE – N. MED. – 277/587-164-424**" per la quale è previsto il pagamento della spesa di € 40,00, oltre IVA, per un

totale di € 48,80;

- Più specificamente, in sede di caricamento dell'istanza, viene precisato che *“Il pagamento delle spese deve essere effettuato con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate Iban: **IT 15 T 03069 16200 100000001054** intestate a: Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Cosenza. Nella causale specificare "Avvio Mediazione istante/chiamato" .Copia del bonifico eseguito, viene richiesta in fase di caricamento dati nell'area sfera”*.

Rilevata, per quanto sopra, la necessità di procedere con il versamento del predetto importo, nelle modalità prescritte;

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare la somma occorrente sul capitolo 440/0 “spese per liti ed arbitraggi”, da liquidare in favore **dell’Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Cosenza**, incaricando del suo pagamento il Tesoriere Comunale, mediante le seguenti coordinate Iban: IT 15 T 03069 16200 100000001054;

Precisato, pertanto, di impegnare l'importo di cui sopra, secondo il seguente prospetto:

Capitolo	Descrizione articolo	Importo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2023	2024	2025	Es. Succ.
440/0	Spese per liti ed arbitraggi	€ 48,80	€ 48,80	–	–	–

Tanto premesso

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

## DETERMINA

1. Di impegnare, per quanto espresso in premessa, sul pertinente capitolo 440/0 “spese per liti ed arbitraggi”, l'importo complessivo di € 48,80 per spese di avvio della procedura di mediazione, in favore dell’Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Cosenza;

2. Di liquidare, in favore del dell’Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Cosenza,, per il tramite del Tesoriere Comunale, con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate Iban: **IT**

**15 T 03069 16200 100000001054** intestate a: Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Cosenza. Nella causale specificare "Avvio Mediazione istante", secondo il seguente prospetto:

Capitolo	Descrizione articolo	Importo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2023	2024	2025	Es. Succ.
440/0	Spese per liti ed arbitraggi	€ 48,80	€ 48,80	-	-	-

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D.Lgs. n. 78/2009 conv. In L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente atto sarà legato all'applicazione della disciplina di cui agli artt. 244 e segg. Del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., avendo questo comune dichiarato lo stato di dissesto finanziario con DCC n. 51 del 11/11/2019;

4. Di inoltrare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L. per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l'esecutività;

5. Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente e non frazionabile;

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Programmazione e Risorse Finanziarie, all'Economo comunale, allo Staff Avvocatura Comunale ed al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza;

8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni

.

Nessun Allegato

Cosenza 14/03/2023

Il F.F. Direttore

Nicola Carolillo

---

### Parere di Regolarità Contabile

***Si esprime parere favorevole.-***

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 17/03/2023

\_\_\_\_\_  
Francesco Giovinazzo